

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE I CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Liborio Fazzi

Presidente

dott. Francesco Antonio Maria Buggè

Giudice

dott. Stefano Cantone

Giudice rel.

SENTENZA

nel procedimento **R.G. N. 51 / 2024 promosso con ricorso depositato telematicamente in data 13.09.2024**

DA

, con sede in

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'

;

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in proprio e nella sua qualità di titolare della
impresa individuale [REDACTED] DI [REDACTED] (P.IVA [REDACTED])
con sede in Reggio Calabria (RC), [REDACTED];

Fatto

Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del g.d.;

Rilevato in fatto che:

- Con ricorso depositato in data 13.09.2024 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente;

- Fissata udienza, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla debitrice del ricorso e del decreto di fissazione avvenuta ai sensi dell'art. 40 co. 8 CCII per mancato rinvenimento del destinatario presso la residenza con deposito presso la Casa Comunale di Reggio Calabria nel rispetto dei termini di cui all'art. 41 co. 2 CCII;
- All'udienza del 05.11.2024 non è comparsa la debitrice;
- Con decreto depositato in data 04.12.2024 il Tribunale, ritenuto di dover procedere alla istruzione della causa al fine di accertare l'insussistenza dei requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale della convenuta, ha rinviato all'udienza del 21.01.2025 mandando alla Guardia di Finanza per l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- Dalla documentazione in atti depositata dalla GF risulta che la debitrice non è titolare di beni mobili o immobili;
- Quanto ai crediti la Guardia di Finanza ha dichiarato che non è stato possibile rilevare il dato richiesto per mancanza di documentazione fiscale;
- La debitrice non ha inteso valersi dell'eccezione impeditiva ex art. 268 co. 3 CCII;

OSSERVA

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata (e non giudiziale, per assenza delle soglie dimensionali ex art. 121 CCII), in quanto:

- A) Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente risiede in Reggio Calabria corso Vittorio Emanuele 51/A e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Reggio Calabria;
- B) Sussiste la legittimazione passiva ex art. 2 co. 1 lett. c) d) CCII;
- C) Sussiste il requisito ex art. 270 co. 1 CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- D) dalla documentazione allegata risulta, altresì, che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lettera c) CCII, inteso nel caso di specie come stato di crisi o di insolvenza del consumatore, giacché a fronte di una situazione debitoria, al lordo della prededuzione maturanda, di circa euro 130.422,63, la resistente risulta inattiva, priva di redditi e priva di patrimonio mobiliare e immobiliare;
- E) sussiste la legittimazione attiva dell'istante per come dettagliatamente esposto nel ricorso introduttivo ed è superato il limite dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria di euro 50.000,00;
- F) la debitrice si trova in stato di insolvenza come risulta desumibile in concreto dall'inadempimento del credito *de quo* in parte consacrato in un titolo esecutivo giudiziale e

dalla totale carenza di liquidità e mancanza di beni aggredibili (peraltro ammessa dalla debitrice durante l'interrogatorio svolto dalla GF);

G) la più recente Giurisprudenza ritiene ammissibile l'apertura della liquidazione controllata in carenza di beni o redditi (cfr. Tribunale Milano, 12 Gennaio 2023) tenuto conto:

- dell'analogia esistente tra la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale;
- della facoltatività dell'eccezione di incapacienza *ex art. 268, comma 3, CCII* (qualificabile come eccezione in senso stretto);
- che l'art. 271 CCII, rubricato 'concorso di procedure', assegna al sovraindebitato, a carico del quale il creditore chiede l'apertura della procedura liquidatoria, la facoltà di paralizzare l'istanza con la richiesta di concessione di un termine per accedere, in alternativa, ad una procedura negoziale di composizione della crisi da sovraindebitamento (ristrutturazione del consumatore o concordato minore), ma sempre ad iniziativa del debitore stesso, con la conseguenza che in carenza di detto esercizio l'apertura della liquidazione controllata, ancora una volta, avviene a prescindere dalla presenza di beni o redditi;
- che la procedura di liquidazione controllata si arresta laddove non vi sia la possibilità di pagare i creditori in alcun modo, in virtù del richiamo all'art. 233 CCII operato dall'art. 276 CCII;
- che ai sensi dell'art. 274 CCII *"Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti"*;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 269 CCII e che debba emettersi sentenza *ex art. 270 CCII* con nomina di un liquidatore scelto nell'elenco dei gestori della crisi e residente nel circondario del Tribunale competente;

PQM

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MIRIANA TRIOLO (C.F. TRLMRN00L58H224Q), in proprio e nella sua qualità di titolare della impresa individuale ARIEL'S FOOD & DRINK DI MIRIANA TRIOLO (P.IVA 03076970809), con sede in Reggio Calabria (RC), Corso Vittorio Emanuele n. 51/A

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Stefano Cantone

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Marino Mattea Angela;

ORDINA

al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 276 CCII (che non potrà avvenire prima del decorso di tre anni dal deposito del ricorso) non sarà divenuto definitivo, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia, nella specie non indicati, stante lo stato di disoccupazione dell'istante c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 2) entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- 3) entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- 4) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- 5) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCL Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Reggio Calabria nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: provveda l'OCC

preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione come identificati nel ricorso e nella relazione dell'OCC. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 24.02.2025

Il g.d.

il Presidente

Dott. Stefano Cantone

Dott. Liborio Fazzi